



Aggiornamento  
Professionale  
Settimanale

# quaderno

# settimanale

## Focus settimanale:

- Iva in detrazione anche senza l'inizio dell'attività
- Entro il 31 ottobre l'invio delle istanze per il Bonus pubblicità 2021
- La spesa per sponsorizzazione deve essere correlata all'attività nel suo complesso
- La disciplina delle società di comodo al tempo del Covid-19
- I Registri Iva precompilati

## Indice:

### Flash di stampa



4

### L'Agenzia interpreta



7

### Il Giudice ha sentenziato



.....	10
In breve.....	12
IVA in detrazione anche senza l'inizio dell'attività.....	12
Entro il 31 ottobre l'invio delle istanze per il Bonus pubblicità 2021.....	14
L'Approfondimento – 1.....	16
La spesa per sponsorizzazione deve essere correlata all'attività nel suo complesso.....	16
L'Approfondimento – 2.....	22
La disciplina delle società di comodo al tempo del Covid-19.....	22
L'Approfondimento – 3.....	37
I Registri IVA precompilati.....	37
L'angolo informatico.....	47
I portali per la cessione del credito.....	47

*Burzacchi Francesco  
Cannatà Giuseppe  
Capodicasa  
Francesco  
Costa Francesco*

**Comitato scientifico:**

*Costa Gianfranco  
De Stefani Alberto  
Marcolla Alessandro  
Moro Nicola  
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele  
Ziantoni Daniele  
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

**SerConTel**  
.IT

**Associazione Ser.Con.Tel.** - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463  
web: [www.sercontel.it](http://www.sercontel.it) mail: [info@sercontel.it](mailto:info@sercontel.it)

## Flash di stampa



SuperAce e operazioni straordinarie	IL SOLE 24 ORE 13.09.2021	È possibile trasferire la SuperAce in caso di operazioni straordinarie tra i soggetti coinvolti. In caso invece di una trasformazione societaria progressiva, lo scenario appare più complesso.
L'impresa può scegliere cinque modalità di fruizione del Sismabonus	IL SOLE 24 ORE 13.09.2021	Esistono cinque possibili soluzioni per godere o cedere il sismabonus: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenere la detrazione per sé;</li> <li>2. Cedere il credito a un terzo soggetto;</li> <li>3. Optare per lo sconto in fattura;</li> <li>4. Trasferire la detrazione, tramite il rogito, all'acquirente dell'immobile;</li> <li>5. Maturare solo l'ecobonus</li> </ol>
Decreto con fondi per le attività chiuse a causa Covid	IL SOLE 24 ORE 14.09.2021	Deve essere pubblicato in G.U. il decreto Mise-Mef che individua i soggetti e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto destinato alle attività economiche chiuse a causa dell'emergenza Covid (art. 2, D.L. 73/2021).
Istanze per contributo alternativo ancora in lavorazione	ITALIA OGGI 14.09.2021	Nonostante sia stato possibile inviare le domande per il ristoro alternativo, dal 5.07.2021 al 2.09.2021, tramite i canali telematici Entratel/Fisconline, la maggioranza delle istanze presentate risultano ancora in stato di lavorazione.
Lipe precompilate	IL SOLE 24 ORE 14.09.2021	L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa, ha comunicato che a partire dal 06.11.2021 saranno disponibili le liquidazioni periodiche elaborate per i contribuenti trimestrali che avranno convalidato o integrato le bozze dei registri Iva, relative al 3° trimestre 2021, già disponibili dal 13.09.2021.
Sospensione dei ruoli	ITALIA OGGI 14.09.2021	L'Agenzia delle Entrate-Riscossione prevede che, entro il mese di gennaio 2023, le cartelle dovranno essere avviate alla notifica.

<p>Scadenza termini per versamenti derivanti dai modelli Redditi, Irap e Iva 2021</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 15.09.2021</p>	<p>Il 15.09.2021 scade il termine per eseguire i versamenti che erano in calendario dal 30.06 al 31.08.2021, i quali non possono essere differiti di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.</p>
<p>Proroga della disciplina transitoria Brexit</p>	<p>ITALIA OGGI 15.09.2021</p>	<p>Il Governo inglese ha posticipato i controlli doganali sui prodotti sanitari, fitosanitari e agroalimentari a partire dal 1.01.2022.</p>
<p>Versamento rateizzato delle imposte</p>	<p>ITALIA OGGI 16.09.2021</p>	<p>Per i contribuenti chiamati a versare al 15.09.2021 la prima rata che risulta dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, la seconda rata è prevista per il 16.09.2021.</p>
<p>110% anche in presenza di immobili abusivi</p>	<p>ITALIA OGGI 16.09.2021  IL SOLE 24 ORE 16.09.2021</p>	<p>Considerando che la nuova Cilas non prevede l'attestazione dello stato legittimo e separa quindi l'aspetto fiscale da quello della regolarità edilizia, il MEF permette di beneficiare del superbonus 110% anche in presenza di immobili abusivi.</p>
<p>Accesso ai servizi on-line Agenzia delle Entrate</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 16.09.2021</p>	<p>A partire dal 1.10.2021 sarà possibile accedere ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione solo attraverso Spid, Carta d'identità elettronica e Carta nazionale dei servizi.</p>
<p>Controllo preventivo sulle modalità di pagamento delle spese sanitarie inserite nel 730</p>	<p>ITALIA OGGI 16.09.2021</p>	<p>È stato precisato che il controllo preventivo sulle spese sanitarie tracciabili per il modello 730, spetta sempre ai CAF e agli intermediari che trasmettono le dichiarazioni. Infatti sono i soggetti che appongono il visto di conformità che devono verificare anche la tracciabilità della spesa sostenuta.</p>
<p>Indennità Covid-19 in dichiarazione dei redditi</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 20.09.2021</p>	<p>Con riguardo alle istruzioni utili a compilare la dichiarazione dei redditi, si segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le imprese in contabilità ordinaria che hanno indicato i contributi e i crediti d'imposta tra i componenti positivi del conto economico, devono indicarli tra le diminuzioni del rigo RF55;</li> <li>• le imprese in contabilità semplificata, i lavoratori autonomi, i minimi/forfetari</li> </ul>

hanno invece la facoltà di esporre i contributi ricevuti dall'Agenzia delle Entrate ai righi RG10/RG22, RE2 e LM2/LM33;

- nel quadro RU vanno invece riportati solamente i crediti d'imposta, come quello per le locazioni, la sanificazione o l'adeguamento ambienti di lavoro con lo specifico codice previsto dalle istruzioni;
- i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate vanno invece riportati al rigo RS401, come aiuti di Stato senza la necessità di indicare l'importo. Diversamente, occorre indicare l'importo dei crediti d'imposta locazioni e adeguamento degli ambienti di lavoro;
- non devono invece essere riportati nel rigo RS401, i crediti d'imposta botteghe e negozi e quello per le spese di sanificazione, in quanto non sono aiuti di Stato.

Studio condiviso e  
bonus sanificazione

IL SOLE 24 ORE  
20.09.2021

È possibile ripartire tra più professionisti il credito d'imposta per la sanificazione (art. 32 D.L. 73/2021) in caso di condivisione dello studio e di ripartizione delle spese.

## L'Agenzia interpreta



Regime del margine per oggetti d'arte	INTERPELLO N. 582 DEL 13/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che il rivenditore è debitore d'imposta ai fini Iva, con riguardo agli oggetti d'arte nel regime del margine.
Mancato esercizio dell'attività e spettanza del rimborso Iva	INTERPELLO N. 584 DEL 14/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che nonostante l'attività prevista non è stata avvistata, spetta comunque il diritto al rimborso dell'Iva.
Letti per terapia intensiva in regime agevolato	INTERPELLO N. 583 DEL 14/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che le attrezzature per la realizzazione di ospedali godono del regime Iva agevolato. È necessario però che i beni rientrino nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del 30.05.2020.
Il curatore dell'eredità è tenuto ad anticipare le tasse sugli immobili	INTERPELLO N. 587 DEL 15/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che è il curatore di un'eredità giacente comprendente beni immobili che deve anticipare "di tasca propria" le imposte ipotecaria e catastale per poter registrare la dichiarazione di successione relativa all'eredità giacente.
Deducibilità contributi a previdenza complementare	INTERPELLO N. 589 DEL 15/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che i contributi versati come forme di previdenza complementare, anche se corrisposti dal datore di lavoro, possono essere portati in deduzione dal reddito complessivo entro il limite dei 5.164,57 euro.
Esente Iva il certificato che attesta la guarigione	INTERPELLO N. 591 DEL 15/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che è esente da Iva il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 da parte dei medici di medicina generale che confermano l'avvenuta guarigione dal virus.
Iva agevolata per i beni anti-Covid	INTERPELLO N. 585 DEL 15/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che si deve applicare l'Iva al 5% per i beni destinati al contrasto alla pandemia, ma solo al ricorrere di alcuni

		requisiti.
Eco e sismabonus con contabilità separata in presenza di ampliamento volumetrico	INTERPELLO N. 593 DEL 16/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che se i lavori comprendono ampliamenti di volumetria le contabilità per l'ecobonus e sismabonus devono essere tenute distinte.
Credito d'imposta per società tra professionisti	INTERPELLO N. 600 DEL 16/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che una società tra professionisti, non costituita come società semplice, realizza un reddito d'impresa, con riguardo agli investimenti in beni strumentali, ha la possibilità di usufruire dei crediti d'imposta riservati alle imprese, come il credito "Industria 4.0".
Calcolo del fatturato	INTERPELLO N. 601 DEL 16/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che per calcolare la riduzione del fatturato per beneficiare delle indennità Covid-19, non si deve tenere conto delle fatture che il locatario di un leasing "in costruendo" riceve dalle imprese appaltatrici e ribalta alla società di leasing, in quanto trattasi di semplici partite di giro.
Bonus facciate anche per le unità visibili solo dal mare	INTERPELLO N. 595 DEL 16/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, conferma che uno specchio d'acqua è assimilabile a un'area pubblica. In questo modo, la facciata visibile solo dal mare può rientrare nel bonus facciate 90%.
Interventi di sicurezza antisismica nei centri storici	INTERPELLO N. 598 DEL 16/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affrontato alcuni casi in merito alla messa in sicurezza antisismica e centri storici.
Tassazione contributi pre-Covid	INTERPELLO N. 588 DEL 16/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha ricordato che i contributi che non vengono considerati nel calcolo del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e che non rilevano ai fini dei rapporti sanciti dal Tuir sono quelli «di qualsiasi natura» ed erogati «da chiunque». Tuttavia essi sono riconducibili agli aiuti «erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da

Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza»

Credito d'imposta per nuovi investimenti inferiori a 516,46 euro

CIRCOLARE  
N. 9/E  
DEL 23/07/2021

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, consente anche in seguito all'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 di beneficiare del credito d'imposta per i nuovi investimenti. Non rileva che gli stessi vengano ammortizzati per intero nel periodo d'imposta ovvero in più esercizi tramite la procedura di ammortamento.

Impatriati e smart working

INTERPELLO  
N. 596  
DEL 16/09/2021

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, permette anche ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia e lavorano in smart working per una società straniera di beneficiare del regime agevolato.

Regime impatriati per contro esodati

INTERPELLO  
N. 594  
DEL 16/09/2021

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha esteso anche ai soggetti contro esodati il regime speciale dei lavoratori impatriati.

## Il Giudice ha sentenziato



<p><b>Il contratto di affitto di terreno non si può riqualificare</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 23399/2021</p>	<p>La Cassazione ha chiarito che concedere in affitto per venti anni un terreno agricolo per realizzare un impianto fotovoltaico non dà diritto all’Agenzia delle Entrate, in costituzione del diritto di superficie, di richiedere un maggiore importo a titolo di imposte di registro e ipocatastali.</p>
<p><b>Conferimento d’azienda con cessione di partecipazioni</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 24647/2021</p>	<p>La Cassazione ha sancito che con riguardo all’imposta di registro, non basta che il conferimento di azienda sia seguito dalla cessione delle partecipazioni per determinare una cessione di azienda.</p>
<p><b>Agevolazione prima casa in caso di possesso di ufficio</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 22560/2021</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che se l’abitazione, dopo una modifica della categoria catastale, è diventata un ufficio, il proprietario ha comunque la possibilità di acquistare un’altra proprietà usufruendo dell’agevolazione prima casa perché non risulta titolare di altre unità ad uso abitativo, al momento dell’acquisto.</p>
<p><b>Società di comodo</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 23384/2021</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che in presenza di «eventi sfortunati» o di «inettitudine produttiva» dovuti a una mancanza di strategia imprenditoriale, non opera la presunzione di non operatività delle società di comodo.</p>
<p><b>Violazioni fiscali sanzionabili</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 21497/2021</p>	<p>La Cassazione ha precisato che se un contribuente tiene un comportamento negligente, non necessariamente doloso, può essere comunque sanzionato per le violazioni fiscali commesse.</p>
<p><b>Indebita compensazione</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 32389/2021</p>	<p>La Cassazione, riprendendo un consolidato orientamento dei giudici, ha chiarito che il reato di indebita compensazione punito dall’art. 10- quater D.lgs. 74/2000 si configura anche</p>

		se i debiti oggetto di compensazione sono di natura contributiva o previdenziale.
Data certa e documento di trasporto	CORTE DI CASSAZIONE N. 24366/2021	La Cassazione, considerando che l'articolo 2704 C.C. non comprende tra le cause che possono determinare data certa della ricezione della merce il documento di trasporto, ha affermato che esso non ha valore probatorio.
Autotutela e rottamazione della lite	CORTE DI CASSAZIONE N. 24652/2021	La Cassazione, sostiene che non è possibile beneficiare della rottamazione della lite nel caso in cui la causa instaurata dal contribuente tratta il rifiuto del Fisco di autotutela.
Differenza da recesso imputata per trasparenza	CORTE DI CASSAZIONE N. 24671/2021	La Cassazione ha stabilito che la differenza da recesso deve essere computata per competenza. Per questo motivo, deve essere dedotta come costo dalla società nell'esercizio nel quale sorge il diritto alla liquidazione della quota.
Presunzione per società di fatto tra professionisti che utilizzano gli stessi locali	CORTE DI CASSAZIONE N. 24881/2021	La Cassazione ha precisato che il Fisco può sostenere l'esistenza di una società di fatto tra professionisti nel caso in cui vengano utilizzati gli stessi locali e un conto bancario cointestato.
Accisa per noleggio di imbarcazione da diporto	CORTE DI GIUSTIZIA UE C-341/20	La Corte di Giustizia UE ha sancito che i rifornimenti di carburante sono esenti da accise solamente se le imbarcazioni sono impiegate dall'utilizzatore finale per effettivi scopi commerciali.
Reati dichiarativi delle società di persone	CORTE DI CASSAZIONE N. 34407/2021	La Cassazione ha chiarito che in presenza di reati dichiarativi delle società di persone, occorre fare riferimento a quanto evaso dai singoli soci.
Società di comodo, eventi sfortunati e inettitudine produttiva	CORTE DI CASSAZIONE N. 23384/2021	La Cassazione ha stabilito che il concentrarsi di eventi sfortunati può essere considerato idonea prova contraria per superare la presunzione come società di comodo.

## In breve

### **IVA in detrazione anche senza l'inizio dell'attività**

---

*Di Francesco Costa*

L'Agenzia delle Entrate con l'interpello 584 del 14 settembre 2021 ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA al soggetto passivo che aveva effettuato acquisti in necessari dell'inizio attività alberghiera che poi per varie ragioni non è stata avviata.

Tale risposta si pone nella consolidata giurisprudenza di legittimità (tra questa Cass. 3 ottobre 2018 n. 23994) la quale già ha affermato che ai fini della detrazione dell'IVA, devono essere considerate anche le operazioni di natura preparatoria per l'attività, necessarie all'avvio dell'attività economica del soggetto passivo, indipendentemente dall'effettivo successivo inizio dello svolgimento dell'attività.

È ovviamente onere del soggetto passivo dimostrare l'effettiva e concreta riferibilità alle operazioni attive degli acquisti di beni e servizi effettuati, tenendo conto della natura di questi beni e servizi e del tempo intercorso tra l'acquisto e l'impiego.

Questo principio è stato delineato dalla giurisprudenza comunitaria, richiamata dall'istante secondo cui "il diritto alla detrazione, una volta nato, rimane acquisito anche se successivamente, l'attività economica prevista non è stata realizzata e pertanto non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi che danno luogo a detrazione nell'ambito di operazioni imponibili causa di circostanze estranee alla sua volontà" (Corte di Giustizia Ue 17 ottobre 2018 causa C-249/17).

L'Agenzia delle Entrate conferma di riconoscere la detraibilità dell'imposta assolta, questo tenendo presente l'art. 19 comma 1 del DPR 633/72 per cui "il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile". In base a questo principio della C.M. n. 328/97, il diritto alla detrazione sorge e può essere esercitato "fin dal momento dell'acquisizione dei beni e dei servizi, anche ammortizzabili (detrazione immediata)".

Analizzando più approfonditamente quanto è affermato nella C.M. n. 328/97, la risposta all'interpello n. 584 del 14 settembre scorso precisa che il soggetto passivo "non deve

attendere l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se gli spetta e in quali termini il diritto alla detrazione, essendo a tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano destinati a essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla detrazione”.

L'Agenzia delle Entrate conclude confermando che in linea generale per la spettanza del diritto alla detrazione (e quindi al ricorrere dei presupposti del diritto al rimborso) dell'IVA assolta sugli acquisti necessari all'avvio della attività alberghiera (in questo particolare caso) e delle conseguenti operazioni attive soggette a IVA. Resta in ogni caso la necessità di una valutazione analitica delle circostanze di fatto non ammissibile in sede di risposta ad interpello, mediante la quale verificare, tra l'altro, l'assenza di abusi della disciplina della detrazione IVA (Cass. 24 marzo 2020 n. 748).

## **Entro il 31 ottobre l'invio delle istanze per il Bonus pubblicità 2021**

*di Alberto De Stefani*

L'articolo 57 DL. 50/2017 ha previsto, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato dall'impresa, un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione con previa presentazione di un'istanza che spetta alle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici, compreso l'online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Alle origini (2018) il bonus pubblicità era riconosciuto se gli investimenti superavano dell'1% quelli sostenuti l'anno precedente e spettava in misura pari al 75% dell'importo speso. Per le micro imprese, piccole e medie imprese e startup innovative, la percentuale era aumentata del 90%.

Mentre nel 2019, il credito d'imposta spettava in misura unica del 75%, rispettando sempre le condizioni di cui al paragrafo precedente, a partire dal 2020 il bonus pubblicità è stato esteso a favore dei soggetti che effettuavano investimenti su emittenti televisive e radiofoniche nazionale analogiche o digitali non partecipate dallo Stato. La percentuale riconosciuta, tuttavia, era del 50% della spesa sostenuta.

La Finanziaria 2021, valida per il biennio 2021-2022, aveva inizialmente stabilito che le campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani e periodici (anche online), garantivano un credito d'imposta del 50%.

Il successivo Decreto Sostegni-bis (articolo 67, commi 10 e 13) ha invece allargato la platea dei beneficiari, consentendo di fatto anche alle imprese che effettuano investimenti su emittenti radio televisive nel periodo 2021-2022 di godere del bonus pubblicità pari al 50% della spesa.

Con questo ultimo intervento, la data a partire dalla quale era possibile inviare le istanze di prenotazione per poter poi vedersi riconosciuto il bonus, è stata posticipata dal 01.09.2021 al 01.10.2021 e per tutto il mese di ottobre, proprio per consentire l'aggiornamento della piattaforma telematica.

Le istanze presentate dal 01.03.2021 al 31.03.2021 restano comunque valide e per calcolare l'ammontare del credito spettante saranno utilizzate le nuove disposizioni emanate. È possibile comunque inviarne una nuova che andrà a sostituire quella inviata precedentemente.

Per poter presentare l'istanza occorre, entro il 31.10.2021, presentare la "*Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta*", al fine di inserire i dati relativi agli investimenti effettuati e/o ancora da effettuare nell'anno 2021.

Invece, la "*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*", dove indicare quali investimenti sono stati effettivamente realizzati, andrà inviata a partire dal 01.01.2022 e fino al 31.01.2022.

Infine, sarà il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria che, rispettando il limite di spesa stanziato, pari a 90 milioni per il 2021, dovrà rendere noto l'elenco dei contribuenti ammessi a godere del bonus con il relativo importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

# L'Approfondimento – 1

## La spesa per sponsorizzazione deve essere correlata all'attività nel suo complesso

di Alessandro Marcolla

### PREMESSA

Per poter dedurre il costo di una sponsorizzazione è sufficiente che la spesa sostenuta risulti correlata con l'attività imprenditoriale nel suo complesso, non essendo più necessaria una valutazione basata sulla congruità e sull'utilità del costo rispetto ai ricavi. Ciò è quanto emerge dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 6368/2021.

Di seguito l'analisi.

### IL CASO DI SPECIE

Il caso giunto dinanzi alla Suprema Corte e deciso con l'ordinanza n. 6368/2021 riguardava un atto di accertamento per IRES, IRAP e IVA, relativo ai periodi d'imposta 2010 e 2011, notificato ad una società del settore del pellame e con il quale l'Erario aveva recuperato costi dedotti indebitamente dalla società, perché considerati non inerenti.

Per contro il contribuente chiedeva la nullità dell'accertamento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale<sup>1</sup>, nonché la deducibilità dei costi sostenuti.

Detto ciò, osserviamo che sia nel primo, che nel secondo grado di giudizio non sono state accolte le motivazioni del contribuente. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che:

- ***“pur essendo desumibile un obbligo di contraddittorio con il contribuente quanto all'IVA, non sono state in concreto indicate le ragioni che si sarebbero potute far valere in sede amministrativa”;***
- i costi sostenuti per la sponsorizzazione non erano inerenti perché trattandosi di sponsorizzazione di auto di gran turismo risultavano incongrui rispetto all'attività sponsorizzata;

---

<sup>1</sup> Il contraddittorio endoprocedimentale consiste nel diritto ad addurre le proprie ragioni in ordine ai rilievi che il Fisco intende porre a fondamento di un atto impositivo, così realizzando la partecipazione del contribuente all'attività di accertamento fiscale.

- la genericità degli impegni assunti dal soggetto sponsorizzato in relazione alle prestazioni accessorie, quali: disponibilità dei piloti a incontri, accoglienza, partecipazione agli eventi, nonché gli spazi dedicati al logo riservato allo sponsor, dimostravano chiaramente l'antieconomicità dei costi sostenuti.

Per tutti questi motivi il contribuente si rivolgeva alla Corte di Cassazione contestando:

- la violazione del principio di contraddittorio preventivo per mancato assolvimento della prova resistente;
- l'errata applicazione degli artt. 108 e 109 del TUIR e del principio di neutralità dell'IVA, nella parte in cui la CTR riteneva non deducibili i costi di sponsorizzazioni per mancanza di certezza, in quanto attività antieconomica.

### **L'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 6368/2021**

Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE, 3.7.2014, C-129/13 e C-130/13 (Kamino International Logistics, punti 79, 80, 82) dove era stato chiarito che **“Il rispetto, anche nell'ambito delle indagini cd. «a tavolino», del contraddittorio endoprocedimentale in tema di tributi armonizzati comporta – in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza eurounitaria - l'invalidità dell'atto solo ove il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa”** gli ermellini ritengono infondato il primo motivo di ricorso.

Gli stessi giudici di legittimità accolgono, invece, il secondo motivo di ricorso relativo all'inerenza.

In particolare, nell'accogliere le doglianze del contribuente i giudici di Piazza Cavour sostengono che in materia di inerenza di costi deve ravvisarsi una correlazione non con i ricavi, ma con l'attività imprenditoriale nel suo complesso, tenendo conto dell'oggetto dell'impresa.

A parere della Suprema Corte:

- per giustificare l'inerenza di un costo occorre basarsi sulla nozione di reddito d'impresa e **“non sulla correlazione tra costi e ricavi di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir, escludendosi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all'attività imprenditoriale”**;
- **“non assume rilevanza, in quanto tale, la congruità o l'utilità del costo rispetto ai ricavi, dovendosi dare un giudizio di inerenza di carattere qualitativo e non quantitativo”** ..... **“l'antieconomicità del costo (rispetto**

***al ricavo atteso) degrada a mero elemento sintomatico della carenza di inerenza”.***

Secondo i massimi giudici questi principi, sebbene enunciati astrattamente dal giudice di secondo grado, non sono stati da questi applicati.

Il giudice amministrativo ha, infatti, contestato l'inerenza sulla base della sproporzione tra costo sostenuto e ritorno economico offerto dalla sponsorizzazione, adducendo che ***“le scuderie sponsorizzate dall'appellante animavano l'ambiente delle corse di auto di gran turismo, che era meno ricco e ove era poco frequente incontrare i vip indicati ... le somme dichiarate come investite in sponsorizzazione erano di gran lunga esorbitanti se comparate alla quantità di prestazioni offerte dallo sponsor e dalla qualità dei prevedibili risultati”***. Un giudizio basato, quindi, sulla correlazione tra costi, ricavi e ritorno dell'investimento, che non dimostra l'estraneità della sponsorizzazione rispetto all'attività imprenditoriale.

Per gli stessi giudici di legittimità non sono, inoltre, corrette nemmeno le motivazioni dell'Ufficio volte a provare che l'analisi effettuata dalla CTR fosse di natura qualitativa, posto che la stessa prende a riferimento:

- ***“l'inadeguatezza del ritorno economico e di immagine rispetto al costo sostenuto”*** in ragione delle dimensioni dei loghi applicati sulle autovetture e l'atipicità degli eventi sponsorizzati rispetto all'attività dello sponsor;
- la carenza di documentazione di supporto.

Per l'Amministrazione Finanziaria questi elementi proverebbero, infatti, che la sproporzione tra costo e prestazione è stata considerata dal giudice di appello come un mero elemento sintomatico di mancanza di certezza della spesa.

Al contrario, per i massimi giudici queste motivazioni non fanno altro che avvalorare la fondatezza del ricorso, dato che:

- è il contribuente a rilevare che la non inerenza viene indotta dal giudizio di non adeguatezza dei costi sostenuti rispetto al ritorno dell'investimento e non dal giudizio di estraneità rispetto all'attività di impresa;
- la sentenza della CTR si fonda non sulla falsità dei costi sostenuti, ma bensì sulla non inerenza degli stessi con l'attività di impresa.

**GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E INERENZA**

Nonostante siano trascorsi quasi vent'anni dall'introduzione dell'art. 90, comma 8 della Legge n. 289/2002<sup>2</sup> e nel frattempo si siano succeduti interventi di prassi da parte dell'Amministrazione Finanziaria e pronunce della Corte di Cassazione, ancora oggi il trattamento delle spese di sponsorizzazione continua a far discutere. In particolare, per l'Ufficio l'antieconomicità del costo e la mancanza di una finalità pubblicitaria rappresentano sintomi inequivocabili da cui presumere l'indeducibilità della spesa sostenuta.

Detto ciò, osserviamo che con l'ordinanza n. 450/2018 la Corte di Cassazione ha legato la nozione fiscale di inerenza all'esercizio dell'attività dell'impresa, chiarendo che **“il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale”**. In altri termini, per i giudici di Cassazione la valutazione dell'inerenza di un costo deve prescindere dall'utilità, anche solo potenziale o indiretta dello stesso o dalla congruità **“perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo”**.

Orientamento che viene confermato anche nella successiva ordinanza n. 3170/2018 dove i massimi giudici hanno rilevato che ai fini del giudizio di inerenza non si deve tener conto **“del costo in termini di congruità o antieconomicità”**, perché questi parametri non sono espressione dell'inerenza ma **“costituiscono meri indici sintomatici dell'inesistenza di tale requisito, ossia dell'esclusione del costo dall'ambito dell'attività d'impresa”**.

Segnaliamo, inoltre, che la stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 18904/2018 ha esaminato in **“toto”** il principio di inerenza fornendo significative indicazioni. Nello specifico per gli ermellini:

- in materia di imposte dirette, l'Ufficio nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza o inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente, ovvero in presenza di elementi tali da inficiarne la validità o la rilevanza può **“contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono**

<sup>2</sup> L'art. 90, comma 8 della Legge n. 289/2002 afferma che: **“Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986”**.

***rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa e alle scelte imprenditoriali***;

- in tema di IVA ***“l'inerenza del costo non può essere esclusa in base a un giudizio di congruità della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo e l'attività d'impresa”***;
- il giudizio quantitativo o di congruità si colloca su un diverso piano, intrecciandosi con il profilo dell'onere della prova dell'inerenza del costo ***“l'inerenza è .... un giudizio; la prova, dunque, deve investire i fatti costitutivi del costo, sicché, per quanto riguarda il contribuente, il suo onere è, per così dire, “originario”. L'oggetto del giudizio di congruità è, invece, “un giudizio sulla proporzionalità tra il quantum corrisposto e il vantaggio conseguito”***<sup>3</sup>;
- tra inerenza e congruità ***“è configurabile un nesso tra i 2 giudizi su un piano strettamente probatorio: la dimostrata sproporzione assume valore sintomatico, di indice rivelatore, in ordine al fatto che il rapporto in cui il costo si inserisce è diverso ed estraneo all'attività d'impresa, ossia che l'atto, in realtà, non è correlato alla produzione ma assolve ad altre finalità e, pertanto, il requisito dell'inerenza è inesistente”***<sup>4</sup>.

#### DALL'INERENZA ALL'INESISTENZA

Ad una attenta analisi la mutata valutazione del principio di inerenza da parte dei giudici di Cassazione potrebbe portare i verificatori a praticare una nuova via, qualora le caratteristiche e la documentazione della spesa sostenuta o dell'operazione effettuata fossero tali da evidenziare la falsità dell'operazione, anche in presenza di una correlazione tra costo e attività d'impresa.

In particolare, se l'operazione posta in essere risultasse atipica rispetto alle normali attività praticate, la spesa sostenuta potrebbe non essere valutata in funzione del principio di inerenza, ma bensì ricondotta, in ragione della carenza degli elementi prodotti dal contribuente, all'inesistenza totale o parziale.

<sup>3</sup> Dello stesso avviso la sentenza n. 26185/2018.

<sup>4</sup> Si veda anche la sentenza n. 20113/2018.

Il mancato riconoscimento dei costi che non deriva da un giudizio di congruità rispetto ai ricavi, ma passa da una valutazione dell'attività imprenditoriale nel suo complesso può essere, infatti, messo in dubbio dai verificatori in presenza di prove fondate. Si pensi in tal senso all'assenza di un contratto di sponsorizzazione registrato, alla presenza di fatture con diciture generiche, alla mancata tracciabilità o all'assenza di ulteriori elementi di supporto, come ad esempio la mancanza della relazione descrittiva al termine del rapporto. Tutti elementi questi che possono essere richiamati dai verificatori per provare un comportamento fraudolento.

A supporto di questa tesi richiamiamo la sentenza della Corte di Cassazione – sezione penale - n. 31253/2017, relativa ad un reato di dichiarazione fraudolenta per fatture legate ad operazioni inesistenti, in cui risultava implicato un amministratore di una società di persone e presidente di una ASD<sup>5</sup>, dove i giudici di legittimità hanno confermato l'inesistenza dei contratti di sponsorizzazione **“dando compiutamente conto degli elementi di fatto sulla base dei quali è stato ritenuto il carattere fittizio delle relative prestazioni: indeterminatezza delle relative clausole contrattuali a fronte di un ingente importo della sponsorizzazione, assenza del logo sulla carta intestata della società sportiva e sui pulmini, identità soggettiva tra sponsorizzante e sponsorizzatore; sicché la sentenza impugnata si sottrae, sotto tale profilo, a qualunque censura da parte dell'odierno ricorrente, essendo stata motivatamente svalutata la circostanza ... dell'utilizzo del marchio della società sul sito web, ritenuta non idonea a inficiare gli elementi probatori di segno opposto e, dunque, a dimostrare la veridicità dei contratti di sponsorizzazione”**<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> ASD è acronimo di associazione sportiva dilettantistica.

<sup>6</sup> A tutto ciò si aggiunga che dall'analisi dei conti correnti dell'associazione sportiva era emerso che una somma pari all'ammontare dei quattro assegni citati dalla difesa era stata prelevata dallo stesso imputato successivamente al versamento, “senza che l'interessato sia stato in grado di dimostrarne la causale; ciò a dimostrazione del fatto che, in realtà, lo stesso versamento di denaro a favore della società sportiva era stato chiaramente fittizio. In buona sostanza, secondo quanto posto in luce dalle sentenze di merito, le somme versate in virtù di un contratto di cui non è stata dimostrata l'effettività delle prestazioni erano successivamente rientrate nella disponibilità della stessa persona fisica che le aveva erogate

## L'Approfondimento – 2

### La disciplina delle società di comodo al tempo del Covid-19

---

di Federico Camani

#### PREMESSA

La disciplina delle società di comodo risulta, ad oggi, di primaria importanza al fine di prevenire ed escludere dalle penalizzazioni previste in materia i contribuenti che dovessero trovarsi in una delle situazioni elencate dai rispettivi decreti. Parliamo di società non operative, le quali non superano il test di operatività, e di società in perdita sistematica, ovvero che dichiarano, per 5 anni consecutivi, una perdita fiscale.

Tra cause di esclusione generale e cause di disapplicazione specificatamente studiate per ogni categoria societaria, è facile confondersi. Peraltro, con l'avvento del Covid-19, si può realisticamente pensare che le società, i cui versamenti sono stati sospesi o differiti a causa di provvedimenti normativi in conseguenza di uno stato di emergenza com'è quello attuale, possano disapplicare entrambe le discipline applicando la causa di disapplicazione prevista in caso di eventi calamitosi.

Di fatto, la riforma degli Isa proposta dal Legislatore ha minato l'applicabilità della causa di esclusione (e disapplicazione) riferita al regime premiale a favore di una larga platea di contribuenti che sono stati maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19; di fatto, l'incompatibilità della riforma stessa (che prevede la disapplicazione del punteggio Isa, nonché la loro valenza solo ai fini statistici) con i provvedimenti in materia di società di comodo, ha creato parecchia confusione tra i professionisti e l'impossibilità per detti contribuenti di optare per le suddette cause di esclusione e disapplicazione. In buona sostanza, la mancata compilazione del prospetto Isa (non richiesto dal Legislatore), minerebbe la validità delle cause di esclusione e disapplicazione riferite al punteggio premiale, portando il contribuente a rientrare tra i soggetti di comodo.

Si analizzano, in questo intervento, la disciplina delle società di comodo, le varie cause di esclusione e disapplicazione, soprattutto alla luce dei recenti provvedimenti in materia.

## DISCIPLINA GENERALE IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

Come noto, nell'ambito delle società di comodo è possibile distinguere tra:

- società non operative, disciplinate dall'articolo 30, Legge 724/1994;
- società in perdita sistematica, normate dall'articolo 2, comma 36-decies e ss., D.L. 138/2011.

Con riferimento alla prima categoria, la verifica dello status di "società non operative" è effettuata mediante il c.d. test di operatività, articolato nelle seguenti fasi:

- in prima battuta, occorre calcolare i ricavi medi effettivi con riferimento all'ultimo triennio, comprensivi di incrementi di rimanenze e altri proventi di natura non straordinaria risultanti dal Conto economico;
- successivamente, è necessario calcolare la media dei ricavi minimi presunti sulla base dell'ultimo triennio, applicando le percentuali previste dall'articolo 30, comma 1, Legge 724/1994 al costo fiscalmente riconosciuto di partecipazioni, crediti finanziari immobili e navi e altre immobilizzazioni. Come poc'anzi citato, le percentuali previste si applicano all'importo fiscale medio dei beni di comodo riferito all'ultimo triennio;
- infine, si confrontano i due risultati: se la media dei ricavi effettivi è inferiore alla media dei ricavi minimi presunti, la società si considera non operativa.

Quanto alla seconda categoria, si qualificano come società in perdita sistematica (articolo 2, comma 36 e ss., D.L. 138/2011) le società che:

- presentano dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale per 5 periodi d'imposta consecutivi; la società si considera di comodo a partire dal primo anno d'imposta successivo al quinquennio in perdita fiscale;
- presentano 4 dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e una con un reddito inferiore a quello minimo determinato sulla base delle percentuali previste dall'articolo 30, comma 3, Legge 724/1994 (c.d. reddito minimo dei soggetti di comodo).

A questo punto, ai fini delle imposte dirette, la qualifica di società non operativa e di società in perdita sistematica (ovvero, più in generale, di società di comodo) determina una serie di penalizzazioni, tra cui:

- l'imputazione di un reddito minimo calcolato in via presuntiva quale somma degli importi ottenuti applicando le percentuali previste dall'articolo 30, comma 3, Legge 724/1994 al costo fiscale dei beni di comodo riferito all'esercizio in cui si effettua il test (e non sulla base del valore fiscale medio dell'ultimo triennio, come avviene per il calcolo dei ricavi effettivi e del reddito minimo presunto);
- la maggiorazione dell'aliquota Ires del 10,5%, per un totale imposta pari al 34,5% (rispetto all'ordinario 24%).

A livello Irap, la qualifica di società di comodo determina l'imputazione di una base imponibile minima calcolata in via presuntiva sulla base del reddito minimo previsto dall'articolo 30, comma 3-bis, Legge 724/1994. In altre parole, la base imponibile Irap è costituita dal reddito minimo risultante dalla moltiplicazione tra il valore fiscale dei beni di comodo dell'anno in cui si effettua il test e le percentuali previste dall'articolo 30, comma 3, Legge 724/1994, maggiorato del costo del personale dipendente, dei compensi spettanti alle collaborazioni coordinate e continuative (p.e. i compensi amministratori), dei compensi per prestazioni occasionali e per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, nonché degli interessi passivi, al netto delle deduzioni previste dall'articolo 11, commi 1 e 4, D.lgs. 446/1997.

Indipendentemente dal reddito dichiarato ai fini delle imposte dirette, i soggetti di comodo dovranno assumere, quale base imponibile da ripartire tra le Regioni, il maggiore tra il valore della produzione effettivo e il valore della produzione "minimo", determinato in via presuntiva con il calcolo poc'anzi citato (Circolare Agenzia Entrate n. 21 del 17.03.2008).

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto e, più in generale, le imposte indirette, le società qualificate come società di comodo sono precluse (articolo 30, comma 4, Legge 724/1994):

- dal rimborso del credito Iva, nonché dalla compensazione orizzontale nel Modello F24 e dalla cessione del credito a terzi, con riferimento al credito Iva esposto in dichiarazione dell'anno in cui la società si configura come società di comodo;
- dalla compensazione verticale del credito Iva qualora per 3 periodi d'imposta non effettuino operazioni Iva per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti (articolo 30, comma 1, Legge 724/1994).

Quanto al credito oggetto di limitazione, è necessario precisare che l'eccedenza preclusa è quella risultante dalla dichiarazione annuale e non quella riferita alle liquidazioni

trimestrali; tuttavia, l'eventuale credito compensato/rimborsato in corso d'anno, dovrà essere rimborsato dalla società qualora la stessa, in sede di dichiarazione annuale, dovesse configurarsi come società di comodo. È oggetto di limitazione anche la quota parte del credito riferibile alle operazioni effettuate anteriormente all'anno in cui la società è di comodo, per la parte portata a nuovo ovvero in detrazione nell'annualità successiva, in conformità all'articolo 30, comma 2, D.P.R. 633/72.

Nelle società in perdita sistematica, il credito oggetto di limitazione è quello relativo all'annualità per la quale la società risulta di comodo, ovvero l'anno d'imposta successivo al quinquennio di riferimento.

In dichiarazione Iva, la situazione in cui versa la società è ravvisabile dalla compilazione del rigo VA15, nel quale è indicato uno dei seguenti codici:

- codice 1, per società di comodo nell'anno oggetto della dichiarazione;
- codice 2, per società di comodo nell'anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
- codice 3, per società di comodo nell'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
- codice 4, per società di comodo nell'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non hanno effettuato, nel triennio di riferimento, operazioni rilevanti ai fini Iva superiori al reddito minimo presunto (articolo 30, comma 1, Legge 724/1994). In tal caso, la società di comodo non potrà compensare, neppure verticalmente, il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale.

Per le società che intendano comunque richiedere il rimborso Iva, è possibile:

- attestare la presenza di situazioni oggettive di cui all'articolo 30, comma 4-bis, Legge 724/1994, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e compilando il campo 8 del rigo VX4 della dichiarazione annuale;
- presentare, antecedentemente alla richiesta di rimborso, una istanza di interpello (c.d. interpello disapplicativo) attraverso cui attestare la presenza di condizioni oggettive che permettano alla società di disapplicare la disciplina delle società di comodo. In questa fattispecie occorre barrare il campo 9 del rigo VX4, tralasciando il campo 8.

In assenza sia di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sia di un'istanza di interpello disapplicativo, il rimborso può comunque essere erogato presentando un'autonoma dichiarazione sostitutiva su richiesta dell'ufficio che effettuerà i controlli (Circolare Agenzia Entrate n. 33/2016). In presenza di una richiesta di rimborso accolta con sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la presenza di condizioni oggettive (che inducono la società ad essere esclusa dalla disciplina delle società di comodo), laddove successivamente sia accertata d'ufficio l'assenza delle suddette condizioni e, quindi, la non spettanza del rimborso, la società è tenuta al pagamento delle sanzioni dal 90 al 180 per cento dell'imposta dovuta o del credito rimborsato (sanzioni previste in tema di dichiarazione infedele), oltreché del credito Iva rimborsato o indebitamente compensato.

Infine, in tema di interpelli, è opportuno precisare che:

- l'interpello disapplicativo può essere utilizzato dalle società di comodo che intendano richiedere comunque il rimborso dell'eccedenza Iva indicata in dichiarazione annuale;
- l'interpello probatorio viene utilizzato dalle società che intendono disapplicare la disciplina delle società di comodo o, in altre parole, che non intendono rivestire tale qualifica.

In tale ultima fattispecie, le società che presentano un'istanza di interpello probatorio forniscono gli elementi utili ovvero elencano le circostanze oggettive che permettono di non applicare la disciplina delle società di comodo, ivi incluse le penalizzazioni previste in tema di imposte dirette e indirette. L'interpello deve essere necessariamente inviato all'Amministrazione finanziaria prima della scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1317 depositata il 22 gennaio 2020, *“l'interpello è preventivo quando è presentato prima che il contribuente ponga in essere il comportamento oggetto dell'istanza, per cui, se il comportamento trova attuazione nella dichiarazione, l'interpello è preventivo se proposto prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, e non novanta giorni prima della scadenza di tale termine. In mancanza di una norma, primaria o secondaria, che chiarisca che per “preventivo” si intende che l'interpello debba essere presentato almeno novanta giorni prima della scadenza del termine per la dichiarazione (non potendosi interpretare in tal senso la previsione secondo cui l'ufficio deve rispondere entro novanta giorni), fa sì che un interpello sottoposto all'ufficio entro un termine più breve dei suddetti novanta giorni, purché prima*

*della scadenza della data di presentazione della dichiarazione, non possa considerarsi inammissibile".* Tale interpretazione è di carattere generale ed è applicabile alla generalità degli interpelli cui sono collegate fattispecie comportamentali desumibili dalla presentazione delle dichiarazioni annuali.

## **CAUSE DI ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE**

Nel Modello Redditi, va obbligatoriamente compilata la sezione dedicata alle società di comodo. Il quadro di riferimento è il quadro RS, il quale contiene una sezione dedicata alle società non operative ed alle società in perdita sistematica. I rigi di riferimento sono il rigo RS116, per le società di capitali, e il rigo RS11 per le società di persone. Analogamente, è prevista anche la compilazione della relativa sezione presente nel quadro IS del Modello Irap.

Il legislatore ha previsto, in ordine alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo, sia cause di esclusione, comuni e applicabili ad entrambe le categorie societarie (in perdita sistematica e non operative) sia cause di disapplicazione, applicabili alle singole categorie di società di comodo.

Quanto alle cause di esclusione, previste dall'articolo 30, comma 1, Legge 724/1994, è opportuno ricordare che l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23 del 11.06.2012, ha precisato che "in presenza di anche solo una di tali cause, nessuna delle due discipline si applica". Pertanto, una volta indicato uno dei codici che contraddistinguono la singola causa di esclusione, entrambi i prospetti per la verifica dell'operatività e della perdita sistematica non vanno compilati. Tutte le varie cause di esclusione sono applicabili:

- alle società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.);
- alle società di persone (S.n.c. e S.a.s.), escluse le società semplici;
- alle società ed Enti non residenti ma con stabile organizzazione in Italia.

Tutte le altre tipologie societarie non applicano la disciplina delle società di comodo. Ci si riferisce a:

- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti residenti commerciali e non commerciali;
- società consortili;

- imprese individuali;
- società semplici;
- società ed enti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia;
- start-up innovative.

Qui di seguito, una rappresentazione tabellare delle varie cause di esclusione, comuni ad entrambe le categorie di società di comodo.

Cause di esclusione	Descrizione
<p>Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali (codice 1)</p>	<p>La causa di esclusione riguarda (circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2007 n. 25, § 2), ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le società finanziarie di cui all'art. 106 del D. lgs. 385/93;</li> <li>- i CAF;</li> <li>- le società costituite da enti territoriali di cui all'art. 113 co. 4 e all'art. 116 del D.lgs. 267/2000;</li> <li>- le società derivanti dal processo di trasformazione in società per azioni degli enti appartenenti al comparto delle partecipazioni pubbliche.</li> </ul>
<p>Soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta (codice 2)</p>	<p>Per "primo periodo d'imposta" si intende il periodo in cui la società ha aperto la partita IVA, indipendentemente dal fatto che l'attività inizi in un periodo successivo (C.M. 26.2.97 n. 48/E). Non vi rientrano le società neocostituite risultanti da operazioni di fusione o scissione e trasformazione (circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2007 n. 25, § 2).</p>
<p>Società in amministrazione controllata o straordinaria (codice 3)</p>	
<p>Società quotate, controllanti di quotate e controllate da quotate (codice 4)</p>	<p>L'esclusione opera (circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2007 n. 25, § 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anche se la quotazione avviene in un mercato regolamentato estero;</li> <li>- anche se la società quotata (controllata o controllante) non è fiscalmente residente in Italia;</li> <li>- in tutti i casi di controllo ai sensi dell'art. 2359 C.c., incluso il controllo in virtù di particolari vincoli contrattuali</li> </ul>

Società esercenti pubblici servizi di trasporto (codice 5)	
Società con almeno 50 soci (codice 6)	
Società con almeno 10 dipendenti nei due esercizi precedenti (codice 7)	<p>Secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. 14.2.2008 n. 9, § 2.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero minimo non deve essere soddisfatto nel solo biennio precedente ma anche nel periodo d'imposta in cui si valuta l'operatività della società;</li> <li>- il numero minimo deve sussistere per tutti i giorni compresi nell'arco temporale oggetto di osservazione;</li> <li>- tra i dipendenti rientrano i lavoratori subordinati (a tempo determinato o indeterminato); ne sono invece esclusi gli assimilati ai lavoratori dipendenti</li> </ul>
Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo (codice 8)	
Società con valore della produzione superiore all'attivo patrimoniale (codice 9)	Una particolarità riguarda le imprese che utilizzano beni in leasing; in tal caso, secondo un orientamento giurisprudenziale, l'attivo patrimoniale dovrebbe essere aumentato del costo sostenuto dalla società di leasing per l'acquisto del bene (costo del concedente), qualora l'utilizzatrice adoperi il metodo di contabilizzazione c.d. patrimoniale.
Società partecipate da enti pubblici (codice 10)	Il requisito deve sussistere per la maggior parte del periodo d'imposta.
Conseguimento del livello di affidabilità fiscale in base agli ISA (codice 11)	L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) determina, al raggiungimento del livello di affidabilità fiscale pari a 9 per il 2020 l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica.
Società consortili (codice 12)	

Per le società non operative, le cause di disapplicazione sono state individuate con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14.02.2008 e devono essere verificate con

riferimento al periodo d'imposta in cui la società risulta di comodo. In questo caso, la causa opera per la singola categoria "di comodo", ovvero per le sole società non operative (o, nell'altra ipotesi, in perdita sistematica) che non superano il test di operatività dei ricavi minimi presunti.

Di seguito, una rappresentazione tabellare delle cause di disapplicazione delle società non operative.

<b>Cause di disapplicazione delle società non operative</b>	<b>Descrizione</b>
Società assoggettate a procedure concorsuali (codice 2)	Secondo il provvedimento del 14.2.2008, tale causa va verificata nei periodi d'imposta precedenti l'inizio delle predette procedure i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime.
Società sottoposte a sequestro penale o a confisca (codice 3)	La disapplicazione va verificata con riferimento al periodo d'imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario, nonché ai successivi periodi d'imposta in cui permane l'amministrazione giudiziaria.
Società con immobili locati a enti pubblici (codice 4)	La causa di disapplicazione ha natura parziale, in quanto non consente di escludere integralmente le società dal regime delle società non operative, ma solo di non considerare nel calcolo dei c.d. "ricavi minimi presunti" gli immobili concessi in locazione a enti pubblici o locati a canone vincolato.

<p>Società holding (codice 5)</p>	<p>Possono disapplicare la disciplina le società che detengono partecipazioni in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30 della L. 724/94;</li> <li>- società escluse dall'applicazione della disciplina, anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione (o, si ritiene, della disapplicazione "autonoma" con le indicazioni sostitutive fornite nel prospetto del quadro RS).</li> </ul> <p>La disapplicazione è soltanto parziale e comporta l'esclusione delle predette partecipazioni dal calcolo dei ricavi minimi presunti nell'ambito del test di operatività. Qualora la società capogruppo escluda il valore delle proprie partecipazioni (o di alcune di esse) dal test di operatività, essa non dovrebbe tenere conto dei relativi dividendi e delle relative plusvalenze (circ. Agenzia delle Entrate 14.2.2008 n. 9, § 6). Inoltre, non sono produttivi di ricavi minimi presunti i finanziamenti erogati alla società partecipata, se quest'ultima supera il test di operatività.</p>
<p>Società che hanno ottenuto la disapplicazione in precedenti periodi d'imposta (codice 6 o 7)</p>	<p>La disapplicazione opera limitatamente alle circostanze oggettive.</p> <p>Si prenda, ad esempio, il caso di una società immobiliare che ha ottenuto la disapplicazione della disciplina in relazione al periodo d'imposta 2019 avendo dimostrato l'impossibilità di modificare i canoni di locazione pur non superando, per lo stesso periodo, il test di operatività; nel periodo d'imposta 2020, la società può far valere la disapplicazione dell'anno precedente se persiste la medesima situazione senza che sia necessario ripresentare apposita istanza.</p>
<p>Società agricole (codice 8)</p>	<p>Pur nel silenzio della norma, la disapplicazione dovrebbe essere totale</p>
<p>Eventi calamitosi (codice 9)</p>	<p>Si ritiene che rientrino in questa casistica i periodi d'imposta interessati dall'emergenza Coronavirus.</p> <p>La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e a quello successivo.</p> <p>Nei suddetti periodi d'imposta la disapplicazione dovrebbe essere totale.</p>

<p>Impegno alla cancellazione dal Registro delle imprese (codice 99)</p>	<p>Si tratta dell'impegno assunto in dichiarazioni precedenti.</p> <p>Qualora, invece, l'impegno venga assunto nella dichiarazione stessa occorre invece barrare la casella "Impegno allo scioglimento" posta a fianco del prospetto stesso.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. a) del provvedimento Agenzia delle Entrate del 14.2.2008, la disapplicazione della disciplina delle società non operative riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il periodo d'imposta in corso alla data di assunzione dell'impegno alla cancellazione;</li> <li>- il periodo d'imposta precedente;</li> <li>- il periodo d'imposta successivo;</li> <li>- l'unico periodo d'imposta che comprende l'intero periodo di liquidazione nei casi di cui all'art. 182 co. 2 e 3 del TUIR (casi in cui la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, quindi per tutto il periodo di liquidazione).</li> </ul>
--	--

Con riferimento alle società in perdita sistematica, le cause di disapplicazione possono essere verificate in uno qualsiasi dei periodi d'imposta appartenenti al quinquennio chiuso in perdita fiscale. Pertanto, una società è esclusa dalla disciplina delle società in perdita sistematica se, all'interno del quinquennio d'imposta precedente:

- può far valere una causa di esclusione;
- o ricade in almeno una delle cause di disapplicazione,

anche per un solo periodo d'imposta ricadente all'interno del quinquennio di riferimento. A titolo esemplificativo, se nel 2020 una società vuole far valere una causa di disapplicazione dalla disciplina delle società in perdita sistematica, e tale causa viene soddisfatta nell'anno d'imposta 2016, la società non risulterà in perdita sistematica.

Quanto alle cause di disapplicazione dalla disciplina delle società in perdita sistematica, le stesse si elencano di seguito mediante un'altra rappresentazione tabellare.

Cause di disapplicazione (società in perdita sistematica)	Descrizione
Società assoggettate a procedure concorsuali (codice 2)	La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime.
Società soggette a sequestro penale o a confisca (codice 3)	La disapplicazione opera con riferimento al periodo d'imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l'amministrazione giudiziaria.
Società holding (codice 4)	<p>Possono disapplicare la disciplina le società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell'art. 2 co. 36-decies e ss. del DL 138/2011;</li> <li>- società escluse dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione (o, si ritiene, della disapplicazione "autonoma" con le indicazioni sostitutive fornite nel prospetto del quadro RS).</li> </ul> <p>La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni ed ha natura totale (circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2013 n. 1, § 7.1); se il valore della holding deriva prevalentemente da società in perdita sistematica la holding risulta in perdita sistematica e non può escludere dal calcolo del reddito minimo il valore delle partecipazioni "operative".</p>
Società che hanno ottenuto la disapplicazione in periodi d'imposta precedenti (codice 5 o 6)	In base provvedimento AE del 11.06.2012, è necessario che la precedente istanza sia finalizzata alla disapplicazione della normativa sulle società in perdita sistematica; pertanto, non è possibile invocare la causa di disapplicazione a fronte di una risposta positiva ad interpello relativo alla disapplicazione della disciplina delle società non operative.

<p>Margine operativo lordo positivo (codice 7)</p>	<p>Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B).</p> <p>Ai fini della determinazione del margine operativo lordo (MOL) è possibile escludere dai costi della produzione non solo gli ammortamenti, ma anche i canoni di leasing dei beni strumentali (ris. Agenzia delle Entrate 11.12.2012 n. 107).</p>
<p>Eventi calamitosi (codice 8)</p>	<p>Si ritiene che rientrino in questa casistica i periodi d'imposta interessati dall'emergenza Coronavirus.</p> <p>La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e a quello successivo.</p>
<p>Proventi detassati, anche a fronte di agevolazioni (codice 9)</p>	<p>Tale causa di disapplicazione opera anche nel caso in cui la perdita derivi da variazioni in diminuzione derivanti dal frazionamento delle plusvalenze (ris. Agenzia delle Entrate 16.10.2013 n. 68).</p>
<p>Società che esercitano esclusivamente attività agricola (codice 10)</p>	
<p>Congruità e coerenza rispetto agli studi di settore ovvero elevata affidabilità rispetto agli ISA (codice 11)</p>	<p>Per il periodo d'imposta 2020, la sussistenza della causa di disapplicazione va verificata nel quinquennio 2015-2019. In particolare, occorre verificare, per gli anni dal 2015 al 2017, la congruità e coerenza rispetto agli studi di settore, e per gli anni 2018 e 2019 il congruo livello di affidabilità fiscale rispetto agli ISA, pari a 9</p>
<p>Società che si trovano nel primo periodo d'imposta (codice 12)</p>	<p>In considerazione di tale causa, il primo anno in cui la società può essere considerata di comodo risulta il settimo anno dalla data di costituzione (circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6, § 14.1).</p>
<p>Impegno alla cancellazione dal Registro delle imprese (codice 99)</p>	<p>La disapplicazione opera con riferimento al periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in corso alla data di assunzione del predetto impegno;</li> <li>- al precedente;</li> <li>- al successivo;</li> <li>- all'unico periodo d'imposta di cui all'art. 182 co. 2 e 3 del TUIR.</li> </ul>

## LE SOCIETA' DI COMODO AI TEMPI DEL COVID

Come si è appena avuto modo di leggere, per entrambe le tipologie societarie il Legislatore ha previsto la disapplicazione totale della disciplina a favore di coloro per cui *“gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, Legge 225/1992”*. Ora, premesso che l’articolo 5, Legge 225/1992 sia stato abrogato e allo stesso tempo sostituito dall’articolo 24, D.lgs. 1/2018 e, peraltro, non siano intervenuti chiarimenti da parte del Legislatore, non sembrano esserci dubbi in merito all’applicabilità della causa di disapplicazione prevista per entrambe le categorie societarie di comodo di cui al codice 9 (non operative) e 8 (in perdita sistematica) del quadro RS del Modello Redditi, riferita agli eventi calamitosi. Si ritiene, altresì, che la predetta causa di disapplicazione possa essere fatta valere per tutto il 2020 e il 2021, in quanto la stessa deve ritenersi applicata automaticamente, come da istruzioni ministeriali.

Inoltre, come indicato con Provvedimento direttoriale n. 103206 del 26.04.2021, per l’anno d’imposta 2020 è stato riformato l’accesso ai benefici premiali di cui all’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017. In particolare è stata rivista la causa di esclusione dalla disciplina delle società non operative e in perdita sistematica riferita al punteggio ISA uguale o superiore a 9. In particolare, è stata prevista l’operatività dell’esclusione a favore dei contribuenti che ottengono:

- un livello di affidabilità fiscale (punteggio Isa) almeno pari a 9 per il periodo d’imposta 2020;
- un livello di affidabilità fiscale complessivo almeno pari a 9, calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

L’impostazione segue quella già introdotta per il periodo d’imposta 2019 e offre la possibilità ai contribuenti che non raggiungono il livello di affidabilità richiesto in un unico periodo d’imposta, di calcolarlo come media semplice degli ultimi 2 esercizi. Tanto premesso, ad esempio, se nel 2020 una società raggiunge un punteggio Isa pari a 8, potrà sempre verificare l’eventuale raggiungimento del punteggio pari a 9 come media semplice dei punteggi del 2019 e 2020. Per cui, potrà accedere al regime premiale se nel 2019 aveva totalizzato almeno 10. Il raggiungimento del suddetto livello di affidabilità

fiscale opera sia come causa di esclusione comune per entrambe le società di comodo, sia come causa di disapplicazione per le società in perdita sistematica.

La situazione si complica, però, in considerazione delle nuove cause di esclusione dagli Isa introdotte con i Decreti Ministeriali del 2 febbraio 2021 e 30 aprile 2021.

Con il primo, il Legislatore ha disposto l'inapplicabilità degli Isa, già opportunamente corretti per tener conto degli effetti economici della pandemia stessa, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, a favore dei soggetti che:

- hanno subito nel periodo d'imposta 2020 una riduzione di almeno il 33% dei ricavi o dei compensi rispetto al 2019;
- hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
- esercitano, in via prevalente, le attività economiche identificate con apposito codice Ateco nell'allegato 1 del Decreto. Si tratta delle attività economiche più colpite dai provvedimenti restrittivi emanati nel corso del 2020 per il contrasto della diffusione del Covid-19, quali, a titolo esemplificativo, quelle operanti nel settore della ristorazione e del turismo, le palestre e piscine, le discoteche e agenzie matrimoniali, etc.

Tali contribuenti, tuttavia, sono tenuti alla presentazione del relativo modello Isa il quale assumerà valenza statistica e non fiscale. Ai fini di una corretta compilazione del modello, non sono richiesti i dati precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate (che, comunque, possono essere integrati).

Inoltre, sono stati esclusi ulteriori 84 codici Ateco rappresentanti le attività economiche più colpite dall'emergenza. Di fatto, così facendo il Legislatore ha integrato l'elencazione delle attività economiche escluse dagli Isa di cui all'allegato 1, D.M. 2 febbraio 2021.

In questo contesto, è bene ricordare che l'esclusione dagli Isa di tutte queste attività economiche ne determina anche l'esclusione dal relativo regime premiale, traducendosi nella inoperatività delle cause di esclusione/disapplicazione della disciplina delle società di comodo previste nei casi di raggiungimento di elevati livelli di affidabilità fiscale.

Questo non può che definirsi un paradosso, la cui soluzione è demandata a un qualche atteso pronunciamento da parte dall'Agenzia delle entrate o altro organo istituzionale.

# L'Approfondimento – 3

## I Registri IVA precompilati

---

di Gianfranco Costa

### Premessa

L'ennesimo tentativo di far passare per una semplificazione l'eliminazione dell'obbligo di tenuta dei registri IVA da parte dei contribuenti è l'introduzione dei registri IVA precompilati.

Il tutto è iniziato con l'introduzione della fattura elettronica e dei corrispettivi telematici. Con tali dati l'Amministrazione Finanziaria è convinta di accantonare la necessità per l'imprenditore o il professionista di un consulente che gli rediga la contabilità. Ma, qualsiasi mente dotata di un minimo di lucidità è e sarà dopo aver analizzato le modalità operative, di determinare che si tratta di una ennesima "semplificazione bufala".

L'idea dell'Agenzia delle Entrate è quella di giungere alla dichiarazione dei redditi precompilata anche a favore degli imprenditori. Ma abbiamo visto che ci sono voluti degli anni affinché il modello 730 precompilato arrivasse ad avere un grado di affidabilità discreto.

L'innovazione potrebbe essere utile al verificarsi di alcune fondamentali modifiche alla normativa tributaria:

- l'obbligatorietà per tutti i contribuenti di emettere la fattura elettronica. Infatti, oggi, ci sono alcune categorie di soggetti che ne sono esentati; pensiamo ai contribuenti minimi ed ai forfettari;
- IVA interamente detraibile per tutte le fattispecie di costo e per tutte le categorie di contribuenti. Oggi, invece, ci si trova di fronte ad acquisti con IVA totalmente indetraibile, altri con IVA parzialmente detraibile; ancora, abbiamo situazioni dove necessita la determinazione della quantità di detraibilità legata alla misura in cui il bene o il servizio viene utilizzato ai fini imprenditoriali e professionali. Sul tema ci si potrebbe dilettere con altre righe di casistiche e situazioni, ma non è l'oggetto della disamina odierna;
- Costi interamente deducibili, al fine di poter determinare automaticamente il reddito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ma anche in questo caso, come

appena detto per l'IVA, ci si trova dinnanzi ad una pletera di eccezioni alla deducibilità che rendono fantasioso addivenire ad un risultato se non si interviene a monte nella normativa e si semplificano le regole evitando i giochetti utili solo a far cassa e ad invogliare il contribuente a trovare delle scappatoie;

- Esonero da responsabilità sul contribuente che accetti i dati ed i modelli redatti dall'Agenzia delle Entrate. Aspetto non di poco conto. Ricordiamo che all'epoca dell'introduzione del modello 730 precompilato, chi accettava il modello proposto dall'Agenzia delle Entrate non era coinvolto in responsabilità sugli errori in esso contenuti. Poi l'Agenzia delle Entrate si è resa conto che i suoi dati non erano coi corretti ed ha imposto l'obbligo di verifica ed il coinvolgimento nella responsabilità da parte del Contribuente. Ricordiamo che oltre al contribuente sono stati responsabilizzati sia i CAF che i professionisti, al punto da imputar loro addirittura le imposte, non solo le sanzioni (previsione abrogata in un secondo momento).

In sintesi, si ritiene una ennesima inutilità questo tentativo di semplificazione, ritenendo che per parlare di semplificazione si debba iniziare a ridurre la pletera di dati che devono essere inseriti nelle dichiarazioni in modo da tornare ad un modello di massimo quattorsei facciate. La fattura elettronica sta già fornendo molti dati all'Amministrazione che possono essere ben utilizzati per contrastare l'evasione.

### **Gli adempimenti “precompilati”**

Il Legislatore a mezzo dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera a), DL n. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha previsto che a partire dalle operazioni effettuate dall'1.7.2021 l'Agenzia delle Entrate dovesse mettere a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabili in Italia, nell'apposita area riservata del proprio sito Internet, le bozze:

- dei registri IVA;
- delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe).

Ricordiamo anche che, a partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022 l'Agenzia metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

La norma demanda sempre a disposizioni secondarie per l'attuazione ed a tal fine interviene l'Agenzia delle Entrate che attraverso il Provvedimento 8.7.2021 ha definito le modalità attuative stabilendo anche la platea dei soggetti interessati, le modalità di

predisposizione dei documenti precompilati e le modalità di accesso agli stessi.

Infine, a mezzo di comunicato stampa ha informato i contribuenti che a partire dal 13.9.2021 sarebbero stati disponibili all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi" le bozze dei registri IVA precompilati relativi al terzo trimestre.

### **Soggetti interessati**

Abbiamo detto che il Provvedimento 8.7.2021 per il 2021 e con riferimento alle operazioni effettuate dall'1.7.2021 e per il 2022, in via sperimentale, i documenti precompilati sono predisposti esclusivamente per i soggetti passivi IVA trimestrali residenti e stabiliti in Italia.

### **Soggetti esclusi**

Come ogni buona norma, anche questa ha le deroghe. Infatti, per il 2021 e il 2022 le bozze dei registri, delle LIPE e delle dichiarazioni IVA non sono predisposte per i soggetti:

- che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali IVA (editoria, vendita beni usati, agenzie di viaggio, ecc.);
- che adottano contabilità separate, per obbligo o per opzione;
- che aderiscono alla liquidazione IVA di gruppo;
- che partecipano a un gruppo IVA;
- per i quali nell'anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
- le Pubbliche Amministrazioni e altri enti e società nei confronti dei quali è applicabile lo split payment ai sensi dell'articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, DPR n. 633/72;
- che esercitano l'attività di commercio al dettaglio e che utilizzano la "ventilazione" dei corrispettivi;
- che effettuano cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori

automatici;

- che erogano prestazioni sanitarie.

Una particolarità riguarda i soggetti che utilizzano la liquidazione IVA “per cassa” di cui all'articolo 32-bis, DL n. 83/2021, i quali ne sono esclusi soltanto per il 2021.

### **I dati utilizzati**

L'Agenzia delle Entrate per la redazione delle bozze dei registri IVA di ciascun trimestre, utilizza le seguenti informazioni:

- dati delle fatture elettroniche emesse, per le quali la data di consegna o la data di messa a disposizione, sia precedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- dati delle fatture elettroniche PA, per le quali la data di ricezione riportata nella ricevuta di consegna o di attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- dati delle fatture elettroniche ricevute, che risultino consegnate all'acquirente o al committente in data antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- dati delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, c.d. “esterometro”, per le quali la data di notifica dell'esito di avvenuta trasmissione all'Agenzia sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Sono ricomprese nei documenti precompilati anche le bollette doganali “rilasciate” dall'Agenzia delle Dogane nel mese di riferimento.

Per quanto riguarda le bozze delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) e della dichiarazione annuale IVA, queste sono elaborate utilizzando, anche le seguenti informazioni:

- dati delle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri;
- dati delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative ai trimestri precedenti;
- dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta precedente;

- ulteriori informazioni rilevanti ai fini IVA presenti nel Sistema nell'Anagrafe Tributaria.

### **L'intervento del Contribuente**

Come detto nelle premesse, nulla è automatico. Pertanto il Contribuente ha l'onere di intervenire su quanto messo a disposizione. Quindi, a partire dai registri IVA relativi al mese di luglio 2021, con riferimento a ciascun trimestre il contribuente può verificare i dati proposti dall'Agenzia e, alternativamente:

- convalidare i dati;
- o integrarli.

Tale operazione può essere svolta direttamente dal Contribuente o mediante un intermediario delegato, il quale deve essere in possesso della delega per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o della delega per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA.

L'operazione di convalida o di integrazione:

- va effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
- va effettuata, relativamente a ciascun trimestre, con riferimento sia al registro delle fatture emesse sia al registro degli acquisti, se elaborati;
- esonera il Contribuente dalla tenuta dei predetti registri<sup>7</sup>, in quanto i registri convalidati o integrati sono considerati "tenuti" dall'Agenzia delle Entrate che provvede alla memorizzazione degli stessi con strumenti tecnologici che ne garantiscono l'inalterabilità.

In particolare, con riferimento al terzo trimestre 2021 la convalida o l'integrazione dei registri IVA può essere effettuata dall'1.10 al 31.10.2021.

Il contribuente rimane comunque obbligato alla tenuta dei registri IVA:

- per le mensilità successive all'ultimo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o l'integrazione dei registri è interrotta nel corso del periodo d'imposta;
- per le mensilità precedenti al primo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o l'integrazione dei registri è iniziata nel corso del periodo d'imposta;

---

<sup>7</sup> articolo 4, comma 2, D.Lgs. n. 127/2015

- fuori dai predetti casi, per l'intero periodo d'imposta, se la convalida o l'integrazione dei registri è iniziata nel corso del periodo d'imposta ed è interrotta prima del termine dello stesso.

A seguito della convalida o dell'integrazione dei dati proposti nei registri riferiti al trimestre (a partire dal 6.11.2021 con riferimento al terzo trimestre 2021) l'Agenzia elabora anche la bozza della Comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE).

A partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022 se la convalida o l'integrazione dei registri è effettuata con riferimento all'intero periodo d'imposta l'Agenzia elabora anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

### La procedura web

È sempre il Provvedimento 8.7.2021 che stabilisce le modalità di accesso alle bozze dei registri IVA e delle LIPE. Esso potrà essere effettuato direttamente dal Contribuente o mediante un intermediario delegato, utilizzando l'apposito "applicativo web" disponibile all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

Una volta effettuata l'autenticazione per l'accesso al citato portale va selezionato

The screenshot displays the 'Fatture e Corrispettivi' portal interface with the following sections and links:

- Contributo a fondo perduto**
  - [Servizi per compilare e trasmettere l'istanza](#)
- Fatturazione elettronica e Conservazione**
  - [Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)
  - [Fatturazione elettronica e Conservazione](#)
- Corrispettivi**
  - Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs. 127/2015 - art. 2.
  - Si ricorda che, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, è obbligatoria la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante gli strumenti di cui all'art. 2, comma 3, del d.Lgs. n. 127/2015 (registratori telematici e procedura web "documento commerciale online").
  - [vai a Corrispettivi](#)
  - [Documento Commerciale on line](#)
- Consultazione**
  - [Fatture elettroniche e altri dati IVA](#)
  - [Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi](#)
  - [Consultazioni e download massivi](#)
  - [Trasmissioni corrispettivi lotteria](#)
- Documenti IVA precompilati**
  - [vai a Documenti IVA precompilati](#)

A red arrow points to the link "vai a Documenti IVA precompilati" in the bottom-left section.

l'applicativo "Documenti IVA precompilati".

L'applicativo web si compone delle seguenti 4 sezioni (fino a metà ottobre sono presenti solo due sezioni, poi sarà disponibile la sezione delle liquidazioni periodiche e, dal 2023, quella relativa alla dichiarazione annuale IVA):

1. "Profilo Soggetto IVA", il quale contiene i dati anagrafici del contribuente, l'informazione se lo stesso rientra o meno nella platea dei destinatari e la percentuale soggettiva di detraibilità (pro-rata).

**Documenti iva precompilati**

Home Profilo soggetto IVA Registri iva mensili

Ti trovi in: [Home](#)

**Profilo Soggetto IVA**  
In questa sezione potrai verificare i tuoi dati personali, l'appartenenza alla platea, la detraibilità soggettiva

**Registri iva mensili**  
In questa sezione potrai verificare le bozze predisposte per te dall'agenzia

Visualizza scheda soggetto iva →

Visualizza, integra e convalida registri →  
Scarica registri e prospetti →

Cliccando su "Visualizza scheda soggetto iva" è visualizzata la seguente videata.

**Documenti iva precompilati**

Utenti Per conto: ----- Cambia Utente Notifiche Esci

Home Profilo soggetto IVA Registri iva mensili

Ti trovi in: [Home](#) / [Profilo soggetto IVA](#)

**Profilo soggetto IVA**

**DATI ANAGRAFICI**  
Denominazione:

**SITUAZIONE SOGGETTO IVA - DATA DI AGGIORNAMENTO 14/09/2021**  
In base ai dati presenti in Anagrafe tributaria rientri nella platea dei soggetti abilitati alla consultazione, modifica e memorizzazione dei registri iva. Se nel frattempo tale situazione è cambiata, aggiornala tua posizione: [Informativa](#)

Soggetto che rientra nella platea  
 Soggetto che presenta cause di esclusione dalla platea

**DETRAIBILITA' SOGGETTIVA - DATA DI AGGIORNAMENTO 14/09/2021**  
Viene proposta una percentuale di detrazione, riferita all'imposta delle fatture di acquisto annotate e inerenti, pari al 100 per cento. Per gli operatori IVA che hanno applicato il pro-rata (art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972) è invece proposta la percentuale indicata nel campo VF34 della dichiarazione IVA dell'anno precedente oppure del secondo anno precedente. Il contribuente può modificare tale dato se non corrisponde alla percentuale effettiva.

Detraibilità soggettiva:  
100 %

Salva

2. “Registri iva mensili”, che consente di visualizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze dei registri IVA precompilati.

Ti trovi in: [Home](#)

### Profilo Soggetto IVA

In questa sezione potrai verificare i tuoi dati personali, l'appartenenza alla platea, la detraibilità soggettiva

[Visualizza scheda soggetto iva →](#)

### Registri iva mensili

In questa sezione potrai verificare le bozze predisposte per te dall'agenzia

 [Visualizza, integra e convalida registri →](#)  
[Scarica registri e prospetti →](#)


Cliccando su “*Visualizza, integra e convalida registri*” è visualizzata la seguente videata.



The screenshot shows the top part of the application interface. On the left is the logo, followed by the title "Documenti iva precompilati". Below this is a dark blue navigation bar with the following items: Home, Profilo soggetto IVA, and Registri iva mensili (with a dropdown arrow).

Cliccando “*Azioni*” è possibile visualizzare, modificare e integrare il registro fatture emesse o il registro acquisti.

Con riferimento al registro delle fatture emesse, sono visualizzabili le seguenti informazioni.



The screenshot shows the "Elenco registri" page. At the top right, there is a user profile section with the text "Utente: Per conto di" and buttons for "Cambia Utente" and "Notifiche". The navigation bar is the same as in the previous screenshot. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads: "Ti trovi in: [Home](#) / [Registra iva mensili](#) / [Visualizza, integra e convalida registri](#)".

The main content area is titled "Elenco registri" and features a search filter section:

▼ Ricerca anno

Anno:

[Cerca](#)

Below the search filter is a table with the following columns: "Mese di riferimento", "Stato registri", "Data di validazione", "Data protocollo", and "Numero protocollo". The table contains three rows of data:

Mese di riferimento	Stato registri	Data di validazione	Data protocollo	Numero protocollo	Azioni
Settembre	In lavorazione				<a href="#">Azioni ▼</a>
Agosto	In lavorazione				<a href="#">Azioni ▼</a>
Luglio	In lavorazione				<a href="#">Azioni ▼</a>

**Documenti iva precompilati**

Utente: Per conto di: [Cambia Utente](#) [Notifiche](#) [Esci](#)

Home / Profilo soggetto IVA / **Registri iva mensili**

Ti trovi in: Home / Visualizza, integra e convalida registri / Registro vendite Luglio 2021

### Registro delle vendite del mese di Luglio 2021

[Registro](#) [Riepilogo IVA](#)

[+ Inserisci nuovo documento](#)

Stato	Progressivo registro	Data operazione	Data registrazione	Tipo documento	Numero documento	Codice fiscale	Identificativo fiscale	Importo totale del documento	Azioni
	1	15/07/2021	17/07/2021	Fattura	229/00	01	01	2.900,00 €	<a href="#">Azioni</a>
Cessionario:									
Annotazioni:									
		<b>Imponibile</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Natura</b>	<b>Imposta</b>	<b>Esigibilità iva</b>			
		2.377,05 €	22		522,95 €	Immediata			
	2	30/07/2021	31/07/2021	Fattura	230/00	031	01	26.535,68 €	<a href="#">Azioni</a>
	3	31/07/2021	12/08/2021	Fattura	234/00		01	104,68 €	<a href="#">Azioni</a>
	4	31/07/2021	12/08/2021	Fattura	265/00		00	1.098,00 €	<a href="#">Azioni</a>
	5	31/07/2021	12/08/2021	Fattura	233/00	02	02	5.790,85 €	<a href="#">Azioni</a>
	6	31/07/2021	12/08/2021	Fattura	251/00	01	01	63,44 €	<a href="#">Azioni</a>
	7	31/07/2021	12/08/2021	Fattura	277/00	00	006	195,20 €	<a href="#">Azioni</a>
	8	31/07/2021	12/08/2021	Fattura	278/00	02	028	63,44 €	<a href="#">Azioni</a>
	9	31/07/2021	12/08/2021	Fattura	255/00	01	0130	95,16 €	<a href="#">Azioni</a>

Per quanto riguarda il registro acquisti vedremo i seguenti dati.

**Documenti iva precompilati**

Utente: Per conto di: [Cambia Utente](#) [Notifiche](#) [Esci](#)

Home / Profilo soggetto IVA / **Registri iva mensili**

Ti trovi in: Home / Visualizza, integra e convalida registri / Registro acquisti Luglio 2021

### Registro degli acquisti del mese di Luglio 2021

[Registro](#) [Riepilogo IVA](#)

[+ Inserisci nuovo documento](#)

Elenchi e scarichi

- [Elenco bollette doganali](#) [Vedi elenco](#)
- [Elenco fatture con annotazione rinviata](#) [Vedi elenco](#)
- [Elenco fatture non inerenti all'attività IVA](#) [Vedi elenco](#)

Stato	Progressivo registro	Data ricezione	Data registrazione	Data operazione	Tipo documento	Numero documento	Codice fiscale	Identificativo fiscale	Importo totale del documento	Azioni
	1	01/07/2021	01/07/2021	30/06/2021	Fattura	V264105	005	0091	1,05 €	<a href="#">Azioni</a>
Cedente:										
Annotazioni:										
		<b>Imponibile</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Natura</b>	<b>Imposta</b>	<b>Esigibilità iva</b>				
		47,58 €	22		10,47 €	Immediata				
	2	01/07/2021	02/07/2021	24/06/2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a)	003583-021	00	00	4.724,33 €	<a href="#">Azioni</a>
	3	01/07/2021	02/07/2021	30/06/2021	Fattura	VA21010566		000	458,35 €	<a href="#">Azioni</a>
	4	02/07/2021	02/07/2021	30/06/2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a)	V21-10287	022	022	333,83 €	<a href="#">Azioni</a>
	5	02/07/2021	02/07/2021	29/06/2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a)	01/1873		000	1.952,40 €	<a href="#">Azioni</a>

Con la funzione “*Ulteriori dati registro degli acquisti*” è possibile modificare la percentuale di detraibilità della selezionata fattura o bolletta doganale nonché specificare la tipologia di acquisto o di importazione.

Documenti iva precompilati

Utente:  
Per conto di:  
Cambia Utente Notifiche Esci

Home Profilo soggetto IVA Registri iva mensili

Ti trovi in: Home / Visualizza, integra e convalida registri / Registro acquisti Luglio 2021 / Ulteriori dati registro degli acquisti

### Ulteriori dati fattura N° 506 del 30-06-2021

Percentuali di detraibilità per aliquota

Aliquota al 22% con imponibile 105,00 €

Percentuale Detraibilità	Imponibile
100%	105,00 €

Modifica percentuale detraibilità

Tipologie di beni per la fattura

Importo totale della fattura al netto dell'iva:  
€ 105,00

Indica o suddividi per tipologia

Importo beni ammortizzabili: € 0

Importo beni strumentali non ammortizzabili: € 0

Importo beni per la rivendita ovvero per la produzione di beni e servizi: € 0

Importo altre tipologie di beni: € 0

Importo beni non inerenti all'attività: € 0

3. “*Liquidazioni periodiche IVA*” (disponibili da metà ottobre 2021), che permette di visualizzare la bozza della liquidazione periodica IVA precompilata, modificarla o integrarla e inviarla. È possibile altresì visualizzare il modello F24 e pagare l’eventuale debito;
4. “*Dichiarazione annuale IVA*” (disponibile dal 2023), attraverso la quale sarà possibile visualizzare la bozza della dichiarazione annuale IVA precompilata, modificarla o integrarla e inviarla. Sarà altresì visualizzabile il modello F24 correlato alla dichiarazione e pagare l’eventuale debito.

## Conclusioni

Alla luce di quanto visto, qualche dubbio viene sulla utilità del servizio. Il principale riguarda i soggetti in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione i quali si troverebbero comunque di fronte alla necessità di registrare tutte le operazioni ai fini della contabilità generale secondo il principio di cronologia delle stesse.

Ecco che potremo parlare di semplificazione qualora si mettesse mano alle disposizioni normative non solo di carattere fiscale, ma anche in ordine civilistico.

# L'angolo informatico

## I portali per la cessione del credito

---

di Daniele Ziantoni

Con l'introduzione dell'art. 121 del DL Rilancio, si è aperta la possibilità di cedere alcuni crediti fiscali. La cessione può essere destinata a diversi soggetti:

- Soggetti creditizi, quali banche o assicurazioni;
- Soggetti che materialmente hanno eseguito le lavorazioni;
- Altri soggetti (anche privati);

Seppur vero che, in caso di non spettanza del bonus, il soggetto responsabile rimane il soggetto cedente, la parte cessionaria molte volte vorrà far controllare l'effettiva spettanza del credito ai propri consulenti. Per fare questo, si appoggia a delle piattaforme nelle quali verrà caricata la documentazione attestante la spettanza del credito.

Nel mercato esistono molteplici piattaforme gestite sia da società specializzate nel settore edilizio sia da quelle specializzate nel settore economico finanziario.

In questa sede non si vuole creare una guida sulla documentazione da utilizzare o che deve essere caricata, ma si intende fornire solamente alcune informazioni sulla struttura base e l'autenticazione dei siti la quale è abbastanza comune a tutti.

### La struttura

I siti ragionano per "immobile" e solo successivamente per intervento. Pertanto quando si sta pianificando la cessione del credito è necessario impostare l'operazione tenendo conto che, giustamente, su un immobile possono essere realizzati più interventi e che lo stesso soggetto può effettuare interventi su diversi immobili.

Pertanto la procedura di caricamento avrà gli step "correlati" alla struttura medesima. Riepiloghiamo. (Li vedremo nel dettaglio successivamente)

- 1^ step: identificazione del cliente e parametri di accesso a doppio fattore;
- 2^ step: identificazione dell'immobile oggetto di intervento;
- 3^ step: identificazione dell'intervento;
- 4^ step: quantificazione (spannometrica) dell'importo del singolo intervento;
- 5^ step: caricamento della documentazione;
- 6^ step: approvazione da parte della piattaforma;

- 7^ step: caricamento documentazione chiusura intervento.

### Esempio

Mario Rossi è proprietario di due immobili (A e B) e decide di effettuare i seguenti interventi:

- Sull'immobile A sostituzione degli infissi e della caldaia con una caldaia in pompa di calore (questi due interventi rientrano nel bonus) € 20.000 e rifacimento dell'impianto elettrico € 10.000;
- Sull'immobile B rifacimento dell'impianto idraulico e impianto di allarme (ristrutturazione) € 40.000;

Pertanto quando si accederà al portale le informazioni saranno così composte:

Mario Rossi

Immobile A

- Ristrutturazione € 10.000
- Risparmio energetico € 20.000

Immobile B

- Ristrutturazione € 40.000

### **Le varie fasi**

NB: in queste fasi non viene considerato il caso di operazioni a SAL

#### 1^ fase identificazione del cliente

In questa fase il cliente si identifica. Con l'identificazione inserisce i propri dati personali e i documenti di identificazione a supporto, verificando il cliente ai fini dell'antiriciclaggio e le modalità di accesso, a doppio fattore. In questo caso l'accesso oltre alle normali credenziali consta di un ulteriore secondo passaggio: un codice OTP generato e inviato o tramite app o altro sistema (mail o sms).

Per facilità si riporta in cosa consiste l'identificazione a doppio fattore:

*“Definita anche 2FA o MFA (Multi-Factor Authentication), rappresenta un'ulteriore sicurezza ed è oggi il sistema di protezione più sicuro che abbiamo a disposizione per proteggere i nostri account.*

*Per accedere a qualunque sistema digitale (computer, bancomat, siti web o altro) dovremo dapprima “presentarci” inserendo il nostro username. Poi dovremo “dimostrare” che siamo proprio noi: questa è la fase di “autenticazione” che può avvenire in tre diversi modi:*

1. *Conoscenza: “Una cosa che sai”, per esempio una password o il PIN.*
2. *Possesso: “Una cosa che hai”, come uno smartphone o un token di sicurezza (quelle piccole “chiavette” che ci davano le banche e che generavano un codice a 6 cifre).*
3. *Inerenza: “Una cosa che sei”, come l’impronta digitale, il timbro vocale, il viso, l’iride, o qualunque altro dato biometrico.*

*Si parla invece di 2FA se si usano almeno due dei tre fattori sopra elencati. Ma non basta: la condizione affinché si possa definire “autenticazione a due fattori” si verifica solo quando i due fattori utilizzati sono di matrice differente: in altre parole se, per esempio, si usa “Una cosa che sai” + “Una cosa che hai”.*

*Mentre non può essere – a rigore – considerata 2FA un’autenticazione fatta con due password (perché due fattori della stessa natura).”*

*Tratto da: <https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-aziendali/autenticazione-a-due-fattori-cose-come-e-perche-usarla-per-google-facebook-instagram-e-altri/>*

#### 2^ step: identificazione dell’immobile

La seconda fase consiste nell’identificazione dell’immobile detenuto (mediante titolo reale) dal soggetto che intende cedere il credito.

L’immobile deve essere inserito indicandone i dati catastali oltre che il titolo reale di possesso da parte del soggetto.

Qualora il soggetto detenga l’immobile mediante contratto di locazione deve dimostrare che il proprietario dell’immobile stesso è d’accordo nell’effettuazione degli interventi.

#### 3^step: identificazione degli interventi

Come detto nel paragrafo precedente, su un immobile possono essere effettuati diversi interventi sia contemporaneamente in tempi diversi.

Ovviamente lo scopo di identificare i singoli interventi è quello di quantificare, quantomeno gli interventi di ristrutturazione, il rispetto di limite massimo della spesa del singolo immobile. Il secondo scopo è quello di fornire una cronistoria di interventi subiti dall’immobile.

Questa metodologia tra l’altro è la stessa di come deve essere gestita in dichiarazione dei redditi.

#### 4^ step: quantificazione dell’intervento

Ovviamente la quantificazione definitiva dell'intervento si ha solamente a termine dello stesso. È facile capire che se si dovessero caricare solamente alla fine, coloro che necessitano di un finanziamento finalizzato non potrebbero realizzarlo. Pertanto il primo importo dovrebbe essere un "circa".

Questa fase serve anche agli istituti per verificare la loro capienza fiscale e "bloccare" così il credito presunto.

#### 5^step: caricamento della documentazione

Questa è forse la fase più lunga. I file devono essere caricati seguendo le indicazioni che vengono riportate nelle note. Si suggerisce di verificare quanto riportato nelle note di ogni riga in quanto sono sempre presenti informazioni aggiuntive molto utili.

Inoltre i moduli "fac simile" che devono essere scaricati, compilati e ricaricati sono spesso presenti.

Per la documentazione si raccomanda (ove possibile) di far caricare direttamente il file PDF originario fornito dal professionista o dalla ditta appaltante, senza stamparlo e rifare il file scannerizzato. In questo modo si carica un file molto più chiaro, "leggero" in termini di peso, oltre a consentire un risparmio di tempo.

Si fa presente che molte piattaforme consentono la visualizzazione dei file agli operatori solamente DOPO che si sono caricati tutti i file.

Ad esempio se sono previsti 10 file, prima che gli operatori li vedano e li analizzino, devono essere tutti caricati, pertanto fintantoché non sono tutti caricati eventuali errori non sono visibili.

#### 6^step: approvazione dell'operazione da parte della piattaforma

Una volta che tutti i file sono caricati, se tutti corretti, la piattaforma validerà l'operazione consentendo all'istituto di erogare il finanziamento o acquisire il credito.

#### 7^step: caricamento dei file per chiusura intervento

Una volta terminato l'intervento i documenti "definitivi" (fattura al posto del preventivo, ENEA post intervento, eventuale CILA di chiusura etc) dovranno essere caricati per consentire agli intermediari finanziari di liquidare gli importi.

Nei casi di SAL i passi da 5 a 7 andranno ripetuti in base ai SAL decisi.

E anche possibile delegare altri soggetti al caricamento dei dati. Questi soggetti sono in genere i professionisti coinvolti nella pratica, quali geometri o termotecnici o fiscalisti. Molti si preoccupano della parte operativa e di registrazione che è in realtà la più semplice.

La vera sfida consiste nel sollecitare i documenti ai clienti per il caricamento.

Questi soggetti si identificheranno come al punto 1 e verranno delegati per singolo intervento. Essendo un adempimento non rientrante nelle ordinarie gestioni questa carica dà la possibilità di richiedere un compenso ad-hoc.

## Le prossime scadenze



---

**25 settembre 2021**      **ELENCHI INTRASTAT**  
Termine per presentare telematicamente gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

---

**30 settembre 2021**      **MODELLO REDDITI 2021**  
I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno rateizzato le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

---

**MODELLO 730/2021**

Termine di presentazione del modello 730 precompilato e della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal 01.09 al 30.09.

---

**RIMBORSO IVA ESTERA**

Termine per presentare la richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.

---

**IMPOSTA DI REGISTRO**

Termine per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, senza opzione per il regime della cedolare secca.

---

**IMPOSTA DI BOLLO**

Termine per versare l'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2021 di importo inferiore a € 250 e per il versamento dell'imposta di bollo relativa al 2° trimestre 2021.

---